



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 luglio 2010 (09.07)
(OR. en)**

11805/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0198 (CNS)**

PI 77

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	2 luglio 2010
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO (UE) DEL CONSIGLIO sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010) 350 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 30.6.2010
COM(2010) 350 definitivo

2010/0198 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO (UE) DEL CONSIGLIO

sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea

{SEC(2010) 796}
{SEC(2010) 797}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Nell'Unione europea (UE) la tutela brevettuale è attualmente assicurata da brevetti nazionali rilasciati dagli Stati membri o da brevetti europei rilasciati dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) in applicazione della Convenzione sul brevetto europeo (CBE). Una volta rilasciato, il brevetto europeo deve essere convalidato negli Stati membri in cui si richiede la tutela.

Per la convalida di un brevetto europeo nel territorio di uno Stato membro, l'ordinamento nazionale può esigere, tra le altre cose, che il titolare del brevetto presenti una traduzione del brevetto stesso nella lingua ufficiale di quello Stato membro. Nell'intento di ridurre i costi occasionati dagli obblighi di convalida, nel 2000 le Parti contraenti della CBE hanno concluso il cosiddetto "accordo di Londra"¹, attualmente ratificato da dieci Stati membri dell'UE. Essendo uno strumento facoltativo, l'accordo di Londra lascia sussistere differenze tra gli Stati membri dell'UE quanto al regime di traduzione dei brevetti. Diciassette Stati membri non aderenti all'accordo di Londra continuano ad esigere la traduzione completa del brevetto nelle loro lingue ufficiali. Solo Francia, Germania, Lussemburgo e Regno Unito — la cui lingua ufficiale è anche una delle lingue ufficiali dell'UEB — hanno convenuto di rinunciare interamente all'obbligo di traduzione. Altri sei Stati membri dell'UE, che hanno ratificato l'accordo di Londra ma non hanno una lingua in comune con l'UEB, hanno accettato di derogare solo parzialmente all'obbligo di traduzione. Questi Stati richiedono ancora la traduzione delle rivendicazioni (*claims*) nella loro lingua ufficiale e alcuni di essi anche una traduzione in inglese della descrizione, se il brevetto europeo è stato rilasciato in francese o in tedesco.

Il sistema brevettuale in vigore nell'UE è quindi particolarmente oneroso e complesso, specie in termini di traduzione. Un brevetto europeo convalidato in 13 paesi può costare fino a 20 000 EUR, di cui quasi 14 000 EUR per le sole traduzioni. Ciò significa che in Europa un brevetto è dieci volte più costoso che negli Stati Uniti, dove costa all'incirca 1 850 EUR². Gli alti costi in Europa potrebbero essere sensibilmente ridotti con un brevetto UE dotato di un regime di traduzione economico, semplificato e giuridicamente sicuro. In virtù della presente proposta, l'istruzione di un brevetto UE valido per i 27 Stati membri verrebbe a costare meno di 6 200 EUR, di cui le traduzioni rappresenterebbero appena il 10% circa. Un brevetto UE dal costo contenuto, che renda più accessibile la tutela brevettuale in particolare alle piccole e medie imprese (PMI) e agli organismi di ricerca pubblici, costituirebbe un importante fattore di stimolo dell'innovazione e della competitività nell'Unione.

Nell'agosto del 2000 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio sul brevetto comunitario, sulla base dell'articolo 308 del trattato CE³. La proposta aveva per oggetto la creazione di un brevetto unico a livello comunitario, con costi di traduzione contenuti. Il brevetto comunitario, rilasciato dall'UEB in una delle lingue ufficiali dell'Ufficio stesso (inglese, francese o tedesco) e pubblicato nella medesima lingua, unitamente a una

¹ Accordo sull'applicazione dell'articolo 65 della CBE, GU UEB 2001, 550.

² Bruno Van Pottelsberghe de la Potterie e Didier François, *The Cost Factor in Patent Systems*, documento di lavoro dell'Université Libre de Bruxelles WP-CEB 06-002, Bruxelles 2006, pagg. 17 e segg.

³ Proposta di regolamento del Consiglio sul brevetto comunitario, COM(2000) 412.

traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali dell'UEB, avrebbe avuto efficacia nell'insieme dell'UE. Nel 2002 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione legislativa⁴ e, nel 2003, il Consiglio ha avviato discussioni sulla base di un approccio politico comune⁵ improntato a una diversa soluzione, che prevedeva la traduzione delle rivendicazioni in tutte le lingue dell'UE. Tuttavia non è mai stata raggiunta un'intesa definitiva su questa impostazione, respinta dagli utenti del sistema brevettuale in quanto troppo costosa e complessa.

Le discussioni in seno al Consiglio sono state rilanciate dopo l'adozione, da parte della Commissione, della comunicazione "Migliorare il sistema dei brevetti in Europa" nell'aprile del 2007⁶, comunicazione che riaffermava l'impegno a creare un unico brevetto comunitario. In questo documento la Commissione si proponeva di esplorare, di concerto con gli Stati membri, la possibilità di un regime di traduzione dai costi contenuti, che favorisse al contempo la divulgazione delle informazioni brevettuali in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

Nel dicembre 2009 il Consiglio ha adottato conclusioni sul "Sistema migliorato dei brevetti in Europa"⁷ e un approccio generale sulla proposta di regolamento sul brevetto UE⁸. In seguito al cambiamento della base giuridica per la creazione del brevetto UE, conseguente all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il regime di traduzione del brevetto UE inizialmente contemplato nella proposta della Commissione del 2000 deve ora essere oggetto di una proposta a parte. La presente proposta si rifà ampiamente al regime di traduzione originariamente proposto dalla Commissione, pur tenendo conto del successivo andamento del dibattito in sede di Consiglio dopo il rilancio nel 2007.

Nelle sue conclusioni, il Consiglio afferma la necessità di un regolamento relativo al regime di traduzione, che dovrebbe entrare in vigore simultaneamente al regolamento sul brevetto UE. Le conclusioni confermano che, perché il brevetto UE possa diventare operativo, si dovranno probabilmente apportare alcune modifiche alla CBE. Il Consiglio si è inoltre accordato sulle principali caratteristiche del tribunale unificato per i brevetti, che costituisce un altro elemento essenziale del miglioramento del sistema brevettuale in Europa. Le conclusioni non pregiudicano tuttavia l'atteso parere della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla compatibilità con i trattati dell'UE del progetto di accordo che istituisce un tribunale unico competente in materia di brevetti.

Inoltre, nell'iniziativa faro "Un'Unione per l'innovazione", che si inserisce nella strategia "Europa 2020"⁹, la Commissione riafferma il proprio impegno ad adoperarsi per la creazione del brevetto unico dell'UE e di un tribunale specializzato per i brevetti al fine di migliorare i presupposti per l'innovazione come motore della crescita futura. Il Consiglio europeo del 25-26 marzo 2010 ha approvato gli elementi essenziali di tale strategia¹⁰. Anche

⁴ Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio sul brevetto comunitario (COM(2000) 412 — C5-0461/2000 — 2000/0177(CNS)) (GU C 127E del 29.5.2003, pagg. 519-526).

⁵ Documento 7159/03 del Consiglio.

⁶ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - COM(2007) 165.

⁷ Documento 17229/09 del Consiglio.

⁸ Documento 16113/09/1 del Consiglio.

⁹ Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva — COM(2010) 2020.

¹⁰ Conclusioni del Consiglio europeo, 25-26 marzo 2010, EUCO 7/10.

la relazione di Mario Monti al presidente della Commissione¹¹ ha sottolineato la necessità che le imprese e gli innovatori, in particolare le PMI, possano accedere ad un unico regime di brevetto con costi contenuti e ad un unico sistema giurisdizionale competente in materia. In tale relazione si raccomanda l'adozione urgente del brevetto unico e del tribunale unificato per i brevetti, si afferma che il brevetto rappresenta il terreno di prova per verificare la serietà dell'impegno a rilanciare il mercato unico e si invita la Commissione a tenere fede alle proprie ambizioni in materia. La comunicazione della Commissione sul rilancio del mercato unico, prevista per l'autunno 2010, dovrebbe riaffermare ancora una volta la riforma dei brevetti come una delle priorità di tale rilancio. La presente proposta, relativa al regime di traduzione del brevetto UE, rappresenta pertanto un elemento essenziale per il raggiungimento di tale obiettivo.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE

Nel gennaio 2006 la Commissione ha avviato una vasta consultazione sulla futura politica europea dei brevetti¹², alla quale hanno risposto oltre 2500 parti interessate, tra cui imprese di ogni settore economico, associazioni di industriali, associazioni di PMI, esperti in brevetti, pubbliche autorità ed esponenti del mondo accademico. Le risposte denotano un evidente disappunto per lo stallo del brevetto comunitario. Particolarmente aspre sono le critiche nei confronti del regime di traduzione prospettato dall'accordo politico comune del Consiglio del 3 marzo 2003¹³. Quasi tutti i portatori di interesse hanno respinto questa soluzione, considerata insoddisfacente a causa degli alti costi, delle difficoltà pratiche per i titolari dei brevetti e dell'incertezza giuridica a danno di tutti gli utenti del sistema brevettuale, che si sarebbe venuta a creare conferendo efficacia giuridica alle traduzioni. Altre opzioni hanno riscosso maggiore o minore interesse; alcuni portatori di interesse chiedevano un regime monolingue inglese, mentre altri preferivano regimi multilingui di vario tipo. Malgrado queste critiche, le parti interessate hanno continuato ad esprimere sostegno a favore di un brevetto comunitario unico, economicamente accessibile e competitivo. Tali messaggi sono stati pronunciati in un'audizione pubblica tenutasi il 12 luglio 2006.

Le discussioni con le parti interessate sono proseguite in seguito all'adozione della comunicazione nell'aprile 2007. Il 16-17 ottobre 2008 la Commissione ha organizzato, congiuntamente alla presidenza francese, una conferenza sui diritti di proprietà industriale in Europa¹⁴. I partecipanti hanno ribadito che il brevetto UE "deve essere efficiente sia sul piano dei costi che della complessità delle procedure e giuridicamente sicuro" e hanno espresso un ampio sostegno a favore di nuove iniziative intese a sviluppare la traduzione automatica specializzata della documentazione brevettuale a scopo informativo¹⁵.

¹¹ "Una nuova strategia per il mercato unico, al servizio dell'economia e della società europee" – Relazione di Mario Monti al presidente della Commissione europea José Manuel Barroso, 9 maggio 2010.

¹² Il documento consultivo, le risposte delle parti interessate e una sintesi dei primi risultati della consultazione sono reperibili sul sito http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/consultation_en.htm.

¹³ Documento 6874/03 del Consiglio, 2490^a riunione del Consiglio — Competitività (Mercato interno, Industria e Ricerca), Bruxelles 3 marzo 2003.

¹⁴ I documenti e le conclusioni della conferenza sono reperibili sul sito http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/rights/index_en.htm.

¹⁵ Cfr. documento 6985/08 del Consiglio, del 28 febbraio 2008, e documento 8928/08 del Consiglio, del 28 aprile 2008.

Il regime di traduzione del brevetto UE è stato oggetto di ampie discussioni anche nell'ambito della consultazione sullo "Small Business Act" nel 2008. Anche questa volta, le parti interessate hanno ravvisato negli alti costi di brevettazione il principale ostacolo alla tutela brevettuale nell'UE e hanno auspicato che venga creato quanto prima un brevetto unico per l'UE¹⁶. Nei singoli contributi presentati in occasione della consultazione, le imprese in generale e le PMI in particolare hanno chiesto inequivocabilmente una sensibile riduzione dei costi di brevettazione (compresi i costi di traduzione) per il futuro brevetto UE¹⁷. Anche altre recenti prese di posizione di soggetti interessati accennano alla questione delle traduzioni in relazione al brevetto UE. Le opinioni sono generalmente favorevoli a un nuovo approccio basato sulla traduzione automatica specializzata, a condizione tuttavia che le traduzioni automatiche non abbiano efficacia giuridica e vengano utilizzate esclusivamente a scopo informativo.

3. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

La presente proposta è accompagnata da una valutazione dell'impatto che mette a confronto l'impatto economico di quattro opzioni:

- 1) un brevetto UE con l'inglese come unica lingua;
- 2) un brevetto UE istruito, rilasciato e pubblicato in una delle tre lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, con traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali;
- 3) un brevetto UE istruito, rilasciato e pubblicato come nell'opzione 2, ma con traduzione delle rivendicazioni nelle lingue ufficiali più comunemente parlate nell'Unione; e infine
- 4) un brevetto UE istruito, rilasciato e pubblicato come nelle opzioni 2 e 3, ma con traduzione delle rivendicazioni in tutte le lingue dell'UE.

L'analisi delle varie opzioni ha dimostrato che l'opzione 2 è da preferirsi in quanto mantiene il regime linguistico ben rodato dell'UEB e implica costi di traduzione molto contenuti.

4. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Il trattato di Lisbona ha introdotto una nuova base giuridica, l'articolo 118 del TFUE, per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione europea. Il primo comma di questo articolo costituisce la base per l'adozione di misure intese a creare tali titoli secondo la procedura legislativa ordinaria. Sulla base del suddetto articolo verrà creato il brevetto UE, con il regolamento xx/xx sul brevetto dell'Unione europea. Secondo questo regolamento, il brevetto UE sarà un brevetto europeo rilasciato dall'UEB.

¹⁶ "Small Business Act for Europe", relazione sui risultati della consultazione pubblica, 22 aprile 2008, reperibile sul sito www.ec.europa.eu/enterprise/newsroom.

¹⁷ UEAPME, *Expectations on the Proposal for a European Small Business Act*, 14 dicembre 2007, reperibile sul sito www.ueapme.com. Risposta alla consultazione sullo "Small Business Act" per l'Europa, 2 aprile 2008, reperibile sul sito <http://www.eurochambres.eu>.

Il secondo comma dell'articolo 118 costituisce la base per la definizione del regime linguistico applicabile ai titoli europei di proprietà intellettuale al fine di garantire una protezione uniforme mediante regolamenti adottati secondo una procedura legislativa speciale, nella quale il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

I problemi degli alti costi e della complessità dell'attuale sistema frammentato di brevetti e, in particolare, degli obblighi di traduzione imposti dagli Stati membri possono essere risolti soltanto con un brevetto unico a livello dell'UE.

5. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta indica, tra le altre cose, la necessità di sviluppare il programma di traduzione automatica dell'UEB. La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.

6. DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA

6.1. Commento all'articolato

Articolo 1 — Oggetto

Definisce l'oggetto del regolamento.

Articolo 2 — Definizioni

Reca le definizioni dei termini più usati nel regolamento.

Articolo 3 — Pubblicazione del fascicolo di brevetto UE

Dispone che, una volta pubblicato il fascicolo di brevetto UE ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 6, della CBE, non occorrono ulteriori traduzioni. Secondo il disposto dell'articolo 14, paragrafo 6, della CBE, i fascicoli di brevetto europeo sono pubblicati nella lingua della procedura (una delle tre lingue ufficiali dell'UEB in cui è stata depositata la domanda di brevetto, ossia inglese, francese o tedesco) e contengono una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali dell'UEB. Questo requisito minimo prescritto dalla CBE si applicherà anche ai brevetti UE, ma non occorreranno ulteriori traduzioni dopo il rilascio del brevetto. L'articolo precisa altresì che, in conformità con la CBE, fa fede il fascicolo di brevetto UE nella lingua della procedura.

Questa disposizione, identica a quella prevista nella proposta originaria della Commissione dell'agosto 2000 relativa al regolamento sul brevetto comunitario, si basa sul vigente sistema di lingue ufficiali dell'UEB e sull'uso delle lingue da parte della maggioranza dei richiedenti¹⁸. La soluzione sembra vantaggiosa per tutti gli utenti del sistema brevettuale in Europa, in quanto consente una riduzione considerevole dei costi di traduzione.

Articolo 4 — Traduzione in caso di controversia

¹⁸ Attualmente l'88,9% dei richiedenti presenta la domanda di brevetto europeo in inglese, francese o tedesco. Queste lingue sono utilizzate come lingua di procedura dal 93% dei richiedenti europei.

In caso di controversia, il titolare del brevetto fornisce, su richiesta e a scelta del presunto contraffattore, una traduzione completa del brevetto UE nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha avuto luogo la presunta contraffazione o nel quale è domiciliato il presunto contraffattore. Il titolare del brevetto dovrà inoltre fornire una traduzione completa del brevetto UE nella lingua in cui si svolge il procedimento dinanzi al tribunale competente nell'Unione europea, su richiesta del tribunale stesso. Le spese di traduzione sono a carico del titolare del brevetto.

Articolo 5 — Relazione sull'applicazione del presente regolamento

L'applicazione del regolamento formerà oggetto di valutazione e di una relazione in merito. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento, la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime di traduzione del brevetto UE, corredata di eventuali proposte di modifica del regolamento stesso.

Articolo 6 — Entrata in vigore

Dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e che si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento sul brevetto dell'Unione europea. Dato che le disposizioni di diritto sostanziale relative al brevetto UE in quanto titolo europeo di proprietà intellettuale saranno contenute nel regolamento sul brevetto dell'Unione europea, mentre il regime di traduzione applicabile a tale brevetto sarà disciplinato dalla presente proposta, i due strumenti normativi devono applicarsi contemporaneamente.

6.2. Misure di accompagnamento da adottare congiuntamente alla creazione del brevetto UE

Traduzioni a scopo informativo

Saranno presi accordi tra l'Unione europea e l'UEB per produrre traduzioni automatiche delle domande di brevetto e dei fascicoli di brevetto in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea senza oneri supplementari a carico dei richiedenti. Tali traduzioni saranno messe a disposizione gratuitamente su richiesta, tramite Internet, al momento della pubblicazione della domanda di brevetto. Saranno fornite a solo scopo informativo e non avranno efficacia giuridica. Gli utenti ne saranno avvertiti tramite un'apposita clausola. Contrariamente alla prassi invalsa di consegnare le traduzioni più mesi dopo il rilascio del brevetto, quando sono meno necessarie e vengono raramente consultate, la disponibilità delle traduzioni sin dalle prime fasi della procedura favorirà la divulgazione delle informazioni brevettuali, in particolare a vantaggio di singoli inventori, ricercatori e PMI innovative. Il programma di traduzione automatica mirerà a produrre traduzioni di alta qualità basate sulle norme tecniche e che attingano a dizionari elettronici la cui terminologia rinvii al sistema di classificazione internazionale dei brevetti.

L'UEB ha già messo a punto traduzioni automatiche di alta qualità in un numero limitato di lingue. Anche la Commissione finanzia un progetto di traduzione automatica (Patent Language Translations Online, PLuTO)¹⁹, che prevede di sviluppare nei prossimi cinque anni software di traduzione sulla base della documentazione brevettuale esistente in tutte le lingue ufficiali degli Stati membri dell'UE. Con la creazione del brevetto UE si dovranno accelerare i

¹⁹ Informazioni reperibili sul sito http://cordis.europa.eu/home_en.html.

lavori in tal senso e il programma dovrà essere esteso a tutte le lingue dell'UE. Le disposizioni esecutive applicabili al sistema di traduzione automatica dovranno essere adottate dal comitato ristretto del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio europeo dei brevetti, che è composto di rappresentanti dell'UE e di tutti gli Stati membri.

Rimborso delle spese

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, della CBE, le domande di brevetto europeo possono essere depositate in qualsiasi lingua. Se è depositata in una lingua che non è una delle lingue ufficiali dell'UEB, la domanda deve essere tradotta in una delle lingue ufficiali entro un certo termine per poter essere esaminata dall'UEB. Ai sensi del vigente regolamento di esecuzione della CBE²⁰, il richiedente che deposita la domanda di brevetto in una lingua diversa dalle lingue ufficiali dell'UEB può ottenere il rimborso parziale delle spese di traduzione durante l'intera procedura dinanzi all'UEB, sotto forma di riduzione delle tasse. Lo stesso si applicherà anche al brevetto UE. Tuttavia, per i richiedenti di brevetti UE stabiliti negli Stati membri dell'Unione si dovrà prevedere il rimborso non solo parziale ma integrale delle spese di traduzione, entro un massimale fisso. Questo rimborso supplementare verrebbe finanziato con le tasse riscosse dall'UEB sui brevetti UE. Tali disposizioni dovranno essere adottate dal comitato ristretto del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio europeo dei brevetti, che è composto di rappresentanti dell'UE e di tutti gli Stati membri.

²⁰ Articolo 14, paragrafo 4, della CBE; regola 6, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione.

Proposta di

REGOLAMENTO (UE) DEL CONSIGLIO

sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 118, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo²¹,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Il brevetto dell'Unione europea (di seguito "brevetto UE") è stato creato con il regolamento xx/xx sul brevetto dell'Unione europea²². Conformemente all'articolo 118, primo comma, del trattato, il regolamento garantisce una protezione uniforme dei diritti conferiti dal brevetto nell'insieme dell'Unione europea e istituisce un sistema centralizzato di autorizzazione, coordinamento e supervisione a livello dell'Unione.
- (2) Il regime di traduzione del brevetto UE deve essere economicamente efficiente, semplice e tale da garantire la certezza del diritto, in modo da stimolare l'innovazione e giovare particolarmente alle piccole e medie imprese (PMI), sulla scia della comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una corsia preferenziale per la piccola impresa — Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa (un Small Business Act per l'Europa)"²³. Tale regime di traduzione dovrebbe rendere più agevole, meno oneroso e meno rischioso l'accesso al brevetto UE e al sistema brevettuale in generale.
- (3) Poiché l'Ufficio europeo dei brevetti (di seguito "UEB") è competente per il rilascio del brevetto europeo, compreso il brevetto UE, il regime di traduzione del brevetto UE deve basarsi sulla procedura in vigore presso l'UEB. Detto regime deve perseguire l'equilibrio necessario tra gli interessi degli operatori economici e quelli della

²¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

²² GU C [...] del [...], pag. [...].

²³ COM(2008) 394.

collettività per quanto riguarda i costi procedurali e la disponibilità di informazioni tecniche.

- (4) In caso di controversia concernente un brevetto UE, è legittimo esigere che il titolare del brevetto fornisca una traduzione completa del brevetto UE nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha avuto luogo la presunta contraffazione o nel quale è domiciliato il presunto contraffattore. Il titolare del brevetto è inoltre tenuto a fornire una traduzione completa del brevetto UE nella lingua in cui si svolge il procedimento dinanzi al tribunale competente nell'Unione europea, su richiesta del tribunale stesso. Le traduzioni in questione devono essere realizzate a spese del titolare del brevetto.
- (5) Al fine di agevolare l'accesso al brevetto UE, in particolare per le PMI, il richiedente la cui lingua non è una delle lingue ufficiali dell'UEB deve avere la possibilità di depositare la domanda di brevetto in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea. A titolo complementare, per i richiedenti che ottengano un brevetto UE e che abbiano la residenza o la sede principale della propria attività in uno Stato membro la cui lingua ufficiale non è una delle lingue ufficiali dell'UEB, è necessario istituire, entro la data di applicazione del presente regolamento, un sistema di rimborso supplementare delle spese di traduzione dalla lingua di detto Stato membro verso la lingua della procedura dinanzi all'UEB, oltre quanto già attualmente previsto per il brevetto europeo.
- (6) Al fine di promuovere la disponibilità di informazioni sui brevetti e la divulgazione di conoscenze tecnologiche, occorre predisporre, entro la data di applicazione del presente regolamento, un sistema di traduzione automatica dei fascicoli di brevetto in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Le traduzioni automatiche devono servire unicamente a scopo informativo e non devono avere efficacia giuridica.
- (7) Poiché le disposizioni di diritto sostanziale relative al brevetto UE in quanto titolo europeo di proprietà intellettuale sono contenute nel regolamento xx/xx sul brevetto dell'Unione europea e sono integrate dal regime di traduzione disciplinato dal presente regolamento, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento xx/xx.
- (8) Secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, l'obiettivo dell'azione prevista, segnatamente la creazione di un regime di traduzione uniforme e semplificato per il brevetto UE, può essere realizzato solo a livello europeo. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (9) Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni relative al regime linguistico delle istituzioni dell'Unione, stabilito conformemente all'articolo 342 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in applicazione del regolamento 1/1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento reca disposizioni relative al regime di traduzione applicabile al brevetto dell'Unione europea.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "brevetto dell'Unione europea" (di seguito "brevetto UE"), il brevetto di cui al regolamento xx/xx sul brevetto dell'Unione europea;
- b) "fascicolo di brevetto UE", la documentazione comprendente la descrizione, le rivendicazioni ed eventuali disegni.

Articolo 3

Pubblicazione del fascicolo di brevetto UE

- 1. Non sono richieste ulteriori traduzioni dopo la pubblicazione del fascicolo di brevetto UE ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 6, della Convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973, riveduta (di seguito "CBE").
- 2. Fa fede il testo del brevetto UE nella lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti definita come la lingua della procedura ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, della CBE.

Articolo 4

Traduzione in caso di controversia

- 1. In caso di controversia relativa ad un brevetto UE, il titolare del brevetto fornisce, su richiesta e a scelta del presunto contraffattore, una traduzione completa del brevetto nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha avuto luogo la presunta contraffazione o nel quale è domiciliato il presunto contraffattore.
- 2. In caso di controversia relativa ad un brevetto UE, il titolare del brevetto fornisce, su richiesta del tribunale competente nell'Unione europea dinanzi al quale si svolge il procedimento giudiziario, una traduzione completa del brevetto nella lingua del procedimento.
- 3. Le spese delle traduzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono a carico del titolare del brevetto.

Articolo 5
Relazione sull'applicazione del presente regolamento

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime di traduzione del brevetto UE, corredata di eventuali proposte di modifica del presente regolamento.

Articolo 6
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [data di entrata in vigore del regolamento xx/xx sul brevetto dell'Unione europea].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente